

## S T A T U T O



dell'associazione "SI.DI.PE. (Sindacato Direttivi Penitenziari)".

## TITOLO I

## ARTICOLO 1

## DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituito con autonomia organizzativa e funzionale il Sindacato del Personale della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria italiana, denominato "SI.DI.PE. (Sindacato Direttivi Penitenziari)". Il sindacato ha sede in Napoli.

## ARTICOLO 2

## FINALITA' E COMPITI

Il sindacato ha lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi morali, professionali ed economici del personale direttivo degli istituti di prevenzione e pena e, nelle forme comparibili, del personale di custodia allorchè saranno unificati i ruoli.

Esso si propone in particolare:

A) - di tutelare e sviluppare le condizioni morali, professionali e giuridiche dei direttivi penitenziari e di tutti gli associati attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e il diritto di sciopero.

B) - di contattare gli organi rappresentativi, politici, amministrativi e sociali per il perseguimento delle finalità.

sopra esposte, intervenendo con proprie delegazioni in sede consultiva, contrattuale e deliberante per problemi riguardanti la categoria o diritti dei singoli aderenti, nonché per la definizione delle linee di politica penitenziaria in ogni suo aspetto.

C) - la pubblicazione di un periodico quale organo ufficiale del "SI.DI.PE." che porti a conoscenza la sua attività anche in relazione a casi particolari e che curi la divulgazione e l'informazione per le iniziative penitenziarie intraprese nei vari istituti.

Esso ha altresì lo scopo di sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi della categoria.

### ARTICOLO 3

#### AUTONOMIA SINDACALE

Il "SI.DI.PE." afferma la propria autonomia dai partiti, dalle formazioni politiche, e dal governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi associativi degli iscritti.

Il "SI.DI.PE." può aderire ad altre confederazioni sindacali.

### ARTICOLO 4

#### STRUMENTI DI LOTTA

Il "SI.DI.PE." persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge.

### ARTICOLO 5

I soci si distinguono in due categorie: ordinari e onorari.

Sono soci ordinari e hanno titolo all'iscrizione gli appartenenti al personale direttivo penitenziario in attività di servizio o in pensione.

Soci onorari sono coloro che, in grado di contribuire con la loro esperienza e preparazione alla migliore affermazione degli scopi del sindacato, aderiscono al sindacato stesso su delibera del Consiglio Generale.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere chiamati a far parte degli organi del sindacato.

Tutti i soci del "SI.DI.PE." s'impegnano all'osservanza del presente statuto, del regolamento applicativo, dei deliberati dagli organi statutari.

I soci ordinari sono tenuti inoltre al pagamento della tassa di iscrizione e al versamento della quota annuale di tesseramento.

Il tesseramento avviene secondo norme fissate dal Consiglio Generale che stabilirà la ripartizione delle quote tra i vari organi del "SI.DI.PE."

#### ARTICOLO 6

#### ASSISTENZA LEGALE

Il "SI.DI.PE." assiste l'iscritto su sua richiesta nelle controversie disciplinari ed in quelle giudiziarie derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo sulla base della disciplina

approvata dal Consiglio stesso.

## ARTICOLO 7

### NORME GENERALI

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del "SI.DI.PE." sono validamente costituite quando risultino presenti più della metà dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro sono colmate nei modi seguenti:

- CONSIGLIO DIRETTIVO: sostituzione con eventuali membri supplenti, se eletti, o con il primo dei non eletti, ove ciò risulti da apposito verbale, o per cooptazione degli stessi membri del Direttivo;

- SEGRETARIO NAZIONALE: viene eletto dal Consiglio Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il componente dell'organo statutario è considerato decaduto

se si assenta senza giustificato motivo per due sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza, anche se giustificata.

Tutte le elezioni dei componenti di organi statutari sono effettuate con votazioni dirette e segrete; hanno diritto di voto gli iscritti che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le strutture organizzative del "SI.DI.PE." sono:

- la Sezione Regionale;
- il Sindacato Nazionale.

ARTICOLO 9

SEZIONI DI BASE

La sezione regionale è la struttura di base del "SI.DI.PE."

La sede è costituita nel luogo dove presta servizio il Segretario regionale.

ARTICOLO 10

CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante del "SI.DI.PE."; si riunisce ordinariamente ogni due anni, su convocazione del Consiglio Direttivo; può essere convocato in via straordinaria previa deliberazione del Consiglio Generale votata a maggioranza. Al Congresso nazionale possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con l'iscrizione ed il pagamento delle quote sociali.

Il Congresso regionale è convocato dal segretario regionale ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Al Congresso regionale partecipano tutti gli iscritti aventi la sede di servizio nel territorio della regione.

Il Consiglio direttivo approva, su proposta del Segretario nazionale, il regolamento per il congresso nazionale e per

quelli regionali, con particolare riferimento al regolamento



di elezione degli organi statutari.

## ARTICOLO 11

### COMPITI DEL CONGRESSO

Compiti del Congresso nazionale sono:

- elaborare le linee di politica sindacale del "SI.DI.PE." da osservarsi da parte di tutte le strutture;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Segretario ed il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare le modifiche allo statuto.

Solo il Congresso può deliberare lo scioglimento del "SI.DI.PE.". Tale decisione è valida se adottata a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati.

I compiti dei Congressi regionali sono:

- esaminare e discutere l'attività del "SI.DI.PE." sul territorio regionale;
- stabilire gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura;
- discutere le tesi congressuali nazionali;
- votare i documenti congressuali;
- eleggere gli organi statutari regionali.

## ARTICOLO 12

### ORGANI DEL SINDACATO

CONSIGLIO GENERALE: è l'organo di direzione

DI.PE." nell'ambito delle decisioni del congresso nazionale.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato. Si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, o su richiesta di almeno otto segretari regionali. Il Consiglio generale è composto dal Presidente, dal Segretario nazionale, dai Vice Segretari nazionali, dai Segretari regionali.

**PRESIDENTE:** rappresenta l'unità della categoria, è il garante dell'osservanza delle norme statutarie, presiede il Consiglio nazionale, il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti.

**SECRETARIO NAZIONALE:** è il rappresentante legale del sindacato a qualsiasi livello, di fronte ai terzi ed in giudizio: è responsabile dell'applicazione delle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio generale, presiede e coordina l'attività del Consiglio direttivo; mantiene i rapporti con le autorità politiche ed amministrative sia a livello


centrale che periferico, nonché con le altre organizzazioni sindacali. In caso di assenza o impedimento il Segretario può delegare altro componente del Consiglio direttivo. Assegna le deleghe ai componenti del Consiglio direttivo.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** è l'organo esecutivo del "S.L.DI.PE." ha il compito di attuare le deliberazioni del congresso nazionale e del Consiglio generale e di mantenere i contatti con le

strutture territoriali di base.

*Luigi Juba*  
*Heru-Lo*  
*Superintendent*

riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, su convocazione del Segretario, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo è composto dal Segretario nazionale e da sei Vice Segretari nazionali.

  
COMITATO REGIONALE: ha il compito di coordinare le attività del "SI.DI.PE." a livello regionale, di tenere i contatti con gli iscritti e con le autorità amministrative di livello regionale. Si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Segretario regionale; il Comitato regionale è composto da:

- segretario regionale
- 2 Vice segretari regionali.

Se il numero degli iscritti nella regione è inferiore a 11 unità, è previsto un segretario regionale in luogo del Comitato; il Consiglio generale, tuttavia, può deliberare di accorpere la regione ad altra limitrofa.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: è composto da quattro membri elettivi e dal Presidente del Sindacato, che lo presiede e lo convoca; il collegio cura la verifica della gestione finanziaria, sia nazionale che periferica, riferendo al Consiglio generale ed al Congresso nazionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRE: si compone di quattro membri elettivi e dal Presidente del Sindacato, che lo presiede e lo convoca; è organo di garanzia statutaria, e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra gli organi

sindacato, e tra gli

disciplinari agli iscritti ed ai dirigenti del sindacato.

Tutti gli organi del "SI.DI.PE." restano in carica tre anni, da un congresso all'altro; in caso di congresso anticipato tutte le cariche vengono rinnovate.

#### ARTICOLO 13

##### AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

I comitati regionali ricevono - per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto - risorse finanziarie proporzionate al numero degli iscritti in servizio nella regione.

La responsabilità del buon andamento amministrativo e della regolarità della gestione è del Segretario regionale, il quale semestralmente presenta al Consigliere tesoriere il rendiconto della gestione.

Annualmente ogni segretario regionale redige un bilancio contenente le voci di entrata e quelle di spesa, opportunamente documentato, che confluisce nel bilancio consuntivo annuale del sindacato, redatto dal tesoriere e controllato dal Collegio dei revisori dei conti, quindi approvato dal Consiglio generale.

#### ARTICOLO 14

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E BILANCIO

Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione dei fondi amministrati dal Consiglio direttivo e dagli organismi regionali. In particolare:

- verifica le entrate;

*222 ferra*  
- verifica la regolarità di tutte le spese;

*Terre*  
- verifica i bilanci preventivi e consuntivi da present

*Argomenti note*  
per l'approvazione del congresso nazionale, corredati da una

loro relazione;

- controlla gli inventari dei beni mobili ed immobili.

#### ARTICOLO 15

##### AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO



I bilanci dei comitati regionali e quello nazionale sono resi pubblici.

Gli stessi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l'approvazione entro il successivo 31 marzo. Entro la stessa data devono essere elaborati i bilanci preventivi per l'anno in corso.

#### ARTICOLO 16

##### CUMULO DI CARICHE

Salvo quanto stabilito per il Presidente, nessuno può ricoprire più di una carica sociale. Chiunque si trovi in condizione di cumulo di cariche deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta entro quindici giorni dal conseguimento della seconda nomina: in caso di inosservanza il soggetto decadrà dalla carica meno elevata.

#### ARTICOLO 17

##### NORME DISCIPLINARI

Condotte che possono dar luogo a sanzioni disciplinari:

- venir meno al dovere di lealtà nei confronti del sindacato;

21.  
- violazione delle norme dello statuto;

- comportamento fraudolento nell'esercizio delle funzioni di iscritto.

L'iscritto che ricopra cariche sindacali, inoltre, può incorrere in sanzioni disciplinari per le seguenti condotte:

- dissociarsi manifestamente dalle deliberazioni e dagli atti sindacali dell'organo statutario di appartenenza;

- denigrare in qualsiasi modo il sindacato e/o i suoi organi statutari;

- svolgere, anche se non formalmente, attività a favore di altra sigla sindacale.

Le sanzioni applicabili, secondo la gravità delle mancanze, sono le seguenti:

- richiamo orale;

- biasimo scritto;

- sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio delle funzioni di iscritto;

- destituzione dalla carica sindacale;

- espulsione dal sindacato.

Le decisioni sui provvedimenti disciplinari sono di competenza del Collegio dei Proibiviri, su proposta del Consiglio Generale.

#### ARTICOLO 18

#### SOSPENSIONE CAUTELARE

In caso di condotte particolarmente gravi, il Consiglio

rettivo può sospendere cautelamente il socio dalla carica  
ricoperta, ovvero dall'esercizio delle facoltà di iscritto,  
per il tempo strettamente necessario all'inchiesta ed alla  
decisione di prima istanza.

ARTICOLO 19

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si demanda  
al Consiglio generale il compito di trovare adeguate soluzio-  
ni per tutti i casi che gli vengano prospettati.

ARTICOLO 20

NORME TRANSITORIE


Lo statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua  
approvazione da parte del primo Congresso che il Comitato di-  
rettivo provvisorio s'impegna ad indire entro sei mesi dalla  
data di costituzione del sindacato.

Lo statuto eventualmente modificato dal congresso di cui in-  
nanzi sarà depositato nelle forme previste dalla legge.

*Luigi Juba*

*Renzo De Santis*

Il sottoscritto dott. Mercurio Paolo Dragonetti (N. ...)  
Avv. (Tel. ...)  
dipartimento di Ivrea ed ha ricevuto in questa sede la presente copia  
che consta di quattro fogli  
è conforme al suo originale.



Si rilascia per uso *finale*

Ivrea, 13 FEB. 1996

*Renzo De Santis*